

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE (c.d. LEGGE SABATINI)

Con la presente Vi comunico che la Regione Puglia ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla legge 1329/65 (c.d. legge Sabatini) relativa alle agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione stabilendo uno stanziamento di € 5.000.000,00.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **6 settembre 2004** ma non in data anteriore alla data (valuta) di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre il dodicesimo mese dalla data di emissione degli effetti. Pertanto in data 6 settembre 2004 potranno essere presentate domande con data di emissione degli effetti non anteriore al 6 settembre 2003 e valuta di erogazione dello sconto non successiva al 6 settembre 2004.

Si comunica, inoltre, che in caso di esaurimento dei fondi disponibili, le risorse verranno assegnate riducendo proporzionalmente i contributi spettanti alle domande presentate dal 6 settembre 2004 al giorno di chiusura dei termini di presentazione.

Sono illustrati qui di seguito gli aspetti essenziali della normativa in oggetto.

DESTINATARI

Possono accedere alle agevolazioni tutte le piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E. iscritte al Registro delle Imprese, in possesso dei parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.09.97.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche:

- siderurgia;
- costruzioni navali;
- pesca;
- trasporto.

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche ed automobili si applica la regola "de minimis" (aiuto dal valore complessivo non superiore a 100.000 euro nell'arco di 3 anni).

INIZIATIVE AMMISSIBILI

L'oggetto dell'agevolazione è l'acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo complessivo superiore ad euro 516.46, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina e gli impianti di condizionamento d'aria.

Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Dalle agevolazioni sono esclusi i veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

L'importo dell'operazione agevolabile arriva fino ad un importo massimo complessivo di 1.549.370,69 di euro costituito da:

- capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto, ed imballaggio sono ammissibili nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'iva;
- interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

MODALITA' D'INTERVENTO ED EROGAZIONE

L'agevolazione consiste nello sconto di effetti, rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Vit o SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Il contributo è calcolato dalla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento e dal tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale; il tasso di interesse a carico delle imprese locatarie o acquirenti è pari a zero (nessun onere per interessi), pertanto il contributo è pari al 100% del tasso di riferimento.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, locataria o acquirente. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, diventa destinataria del contributo l'impresa venditrice o locatrice. L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli intermediari con valuta corrente, gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie o contributive dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

E' cumulabile, nei limiti delle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia o con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario.

CESSAZIONE E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo cessa nei casi di:

- insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- risoluzione o decadenza del beneficio del termine del contratto di compravendita;
- risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Il contributo è revocato nei casi di:

- mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge;
- quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Dott. Vito Saracino